



ASET S.p.A. – Via E. Mattei, 17 – 61032 FANO (PU)
- AREA SERVIZI AMBIENTALI -

**CONTRATTO
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DEL RIFIUTO
CER 200303 (Residui della pulizia stradale) – CIG (74783143F0)**

L'anno 2019 (duemiladiciannove), nel mese di Febbraio, il giorno 19 (diciannove) presso gli uffici amministrativi di ASET S.p.A.,

TRA

ASET S.p.A. (di seguito denominata *ASET*) con sede in Fano (PU), Via E. Mattei n. 17, rappresentata dall'Ing. Marco Romei, nato a Schaffhausen (CH) il 25/04/1965 e residente a Fano in via Don G. Gentili, 22, C.F. RMOMRC65D25Z133A che interviene in qualità di procuratore speciale, giusta procura atto rep 6914 registrato al n. 3173-1T del 26/05/2017 iscritta al registro imprese della CCIAA di Pesaro ed Urbino in data 29/05/2017, domiciliato per la carica presso la sede di *ASET*,

E

R.T.I. La Nuova Terra srl (Capogruppo/Mandataria) e Autotrasporti F.lli Longhi Mario e C. snc (Mandante), con sede legale in Milano (MI) Via Guido d'Arezzo, 15 - P. IVA e C.F. 04929570960 (di seguito denominata *Impresa*), giusto contratto di costituzione in R.T.I. del 24.07.2018 Notaio Marco Sormani in Varedo, rappresentata nel presente atto dall'amministratore unico e Legale Rappresentante Scaccianoce Matteo, nato a Bollate (MI), il 31/12/1993 Codice Fiscale SCCMIT93T31A940B residente in Lazzate – 20824 (MB) – Via Antonio Gramsci, 38/A, di seguito *Impresa*,

Premesso

- che con provvedimento del Comitato di Direzione n. 02 del 23.04.2018 di cui al prot. n. 6189/18 del 08/05/2018, è stato autorizzato l'affidamento del servizio in oggetto, per l'importo presunto a base di gara di € 649.200,00;
- che la procedura di gara si è svolta dal 17/05/2018 al 02/10/2018;
- che, dalle risultanze del verbale di gara n° 2 del 02/10/2018, emerge che l'R.T.I. La Nuova Terra srl (Capogruppo/Mandataria) e Autotrasporti F.lli Longhi (Mandante)



con sede legale in Via Val d'Ossola, n. 3 – 20037 – Paderno Dugnano (MI) con P. IVA e C.F. 02263340966 ha formulato l'offerta più bassa per un presunto importo contrattuale pari ad € 324.768,00 (dicasi euro trecentoventiquattromilasettecentosessantotto/00) iva esclusa che ha offerto un ribasso unico percentuale sull'importo unitario a base di gara per l'esecuzione dei servizi fissato in Euro/t 89,88 (euro ottantanove virgola ottantotto) I.V.A. esclusa pari al ribasso percentuale 25,10%;

- che nei confronti della Società si è proceduto ad attivare la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., autocertificati dall'operatore in sede di gara, ai sensi del DPR 445/2000, mediante l'acquisizione d'ufficio della documentazione della Capogruppo La Nuova Terra srl e della Mandante Autotrasporti F.lli Longhi di Longhi Mario e c snc;

- che le Società aggiudicatrici hanno prodotto l'atto di Costituzione ATI di tipo verticale tra la Società La Nuova Terra srl e Autotrasporti F.lli Longhi di Longhi Mario e c snc depositato presso il collegio notarile del Dott. Marco Sormani;

- che sono pervenute le Garanzia definitiva n. 0927402481, per l'importo di € 49.040,00, rilasciata da HDI Assicurazioni SpA a favore di ASET S.p.A;

- Polizza assicurativa RCT/RCO della Società La Nuova Terra srl n. 802667806 rilasciata da Amissima Small Business;

- Polizza assicurativa RCT/RCO della Società Autotrasporti F.lli Longhi di Longhi Mario e c snc n. E0000003676 rilasciata da Elba Assicurazioni SpA.

- che dalla suddetta documentazione non emerge alcuna irregolarità o motivo ostativo al perfezionamento dell'affidamento della commessa, visto il sollecito effettuato alla Agenzia delle Entrate in data 06/09/2018.

- che il RUP ha proceduto al perfezionamento dell'aggiudicazione con clausola risolutiva espressa con la R.T.I. La Nuova Terra srl (Capogruppo/Mandataria) e Autotrasporti F.lli Longhi (Mandante);

- che in applicazione dell'art. 32, co. 10 l.a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è decorso il termine dilatorio di 35 giorni, c.d. stand still;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e valore dell'Appalto

Per il periodo della durata della presente convenzione, *ASET* affida all'*Impresa* il servizio di trasporto e avvio al recupero del rifiuto da spazzamento meccanizzato


LA NUOVA TERRA s.r.l.



C.E.R. 20.03.03 residui della pulizia stradale, da eseguire nei modi e nelle forme esplicitate nel successivo articolo 3.

Art. 2 - Durata del contratto

La durata del contratto decorre dallo 01/03/2019 sino al 28/02/2021, con possibilità di rinnovo, da parte di *ASET*, di un ulteriore anno agli stessi patti e condizioni, fatta salva la rivalutazione del corrispettivo economico che potrà essere apprezzato, all'indice ISTAT FOI a seguito di richiesta scritta dell'*impresa*. La facoltà di rinnovo dovrà essere esercitata da *ASET*, formalmente, almeno sessanta giorni prima della scadenza naturale del contratto.

Art. 3 – Esecuzione del servizio e prescrizioni

L'*impresa* è tenuta, a propria cura e spese, all'espletamento delle operatività in oggetto come di seguito indicato:

- ritirare, durante il periodo contrattuale, a propria cura e spese, tutti i rifiuti residui della pulizia meccanizzata stradale CER 20.03.03 depositati presso la sede *ASET*, sita in via Madonna Ponte, 16 a Fano (PU) ed eventualmente, su richiesta della stazione appaltante in altra sede operativa posta all'interno dei comuni soci gestiti da *ASET*;
- conferire i rifiuti ritirati presso idoneo impianto autorizzato ai sensi della vigente legislazione in materia di rifiuti per il recupero del rifiuto CER 20.03.03,
- garantire la continuità del servizio e il ritiro dei rifiuti in oggetto, indicativamente una volta la settimana, in base alle cadenze preordinate o per richieste estemporanee, entro due giorni continui e successivi dalla richiesta di prelievo da parte di *ASET*;
- provvedere alla quantificazione del materiale prelevato utilizzando una delle pesi di *ASET*;
- mettere a disposizione un semirimorchio a vasca, da 30 m³ ca., stagno e dotato di copertura (automatizzata), idoneo al conferimento dei rifiuti in oggetto: tale attrezzatura dovrà essere in buone condizioni sia sotto gli aspetti funzionali che della sicurezza e regolarmente mantenuto e verificato;
- garantire il ricambio (vuoto per pieno) del semirimorchio, fatte salve diverse modalità operative scaturenti dagli accordi fra le parti;
- farsi carico delle spese concernenti le operazioni di trasporto e avvio al recupero dei rifiuti, ivi compresa la fornitura del semirimorchio (o d'eventuali altri accessori e/o strumenti collegati);
- garantire l'effettivo avvio al recupero dei rifiuti ritirati;
- inviare prontamente ad *ASET* copia di tutti i documenti di trasporto dei rifiuti (FIR).

Art. 4 – Responsabilità


LA NUOVA TERRA s.r.l.



ASET rimane espressamente sollevata da qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o cose, a seguito di fatti commessi dall'*Impresa*.

Art. 5- Coordinamento del servizio

ASET e l'*Impresa* coordinano congiuntamente le norme d'organizzazione e di gestione del servizio, mediante incontri da tenersi presso la sede di *ASET*, prima e durante lo svolgimento degli accordi contrattuali. Eventuali variazioni operative, relative ai luoghi e ai tempi d'intervento, saranno riportate per iscritto e integrate al presente contratto.

Art. 6 - Opzioni per rinnovo contratto

ASET entro 60 giorni prima della scadenza del contratto si riserva la facoltà di rinnovare lo stesso per l'anno successivo.

Durante il periodo di rinnovo, *ASET* si riserva altresì la facoltà di bandire in qualsiasi momento la nuova procedura di gara per l'affidamento dei servizi oggetto dell'appalto; in tal caso, l'*Impresa* uscente dovrà abbandonare il servizio immediatamente dalla data di aggiudicazione definitiva del nuovo appalto, senza che allo stesso venga riconosciuto alcun indennizzo.

Art. 7 – Direttore dell'esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato da *ASET*, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto secondo quanto previsto dal presente Contratto e dalle vigenti normative di legge.

ASET potrà nominare uno o più assistenti del Direttore dell'esecuzione cui affidare per iscritto, una o più delle attività di competenza del Direttore dell'esecuzione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da *ASET*. Il Direttore dell'esecuzione del contratto assicurerà il regolare svolgimento del contratto da parte dell'*impresa*, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolgerà tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal regolamento, nonché tutte le attività che si renderanno opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto sarà comunicato tempestivamente all'*impresa*.

Art. 8 - Sospensione delle prestazioni

Marta Saverio
LA NUOVA TERRA s.r.l.



Dopo che il contratto è divenuto efficace, il Responsabile del procedimento autorizza il Direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

Il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'*impresa*.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'*impresa* che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che *ASET* e abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'*impresa* intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'*impresa* può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se *ASET* si oppone allo scioglimento, l'*impresa* ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'*impresa* alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'*impresa*, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento all'*impresa* o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività


LA NUOVA TERRA S.p.A.



contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'*impresa*.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte da *ASET* per cause diverse da quelle sopracitate sono considerate illegittime e danno diritto all'*impresa* a ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del Direttore dell'esecuzione e firmato dall'*impresa*. Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotta.

Art. 9 - Divieto di modifiche da parte dell'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'*Impresa*, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 10 - Varianti in corso di esecuzione

Qualora nel corso dell'appalto si rendessero necessarie prestazioni aggiuntive, il responsabile del procedimento può affidare le stesse direttamente all'*impresa* nel limite del 20% dell'importo di aggiudicazione.

ASET può ammettere variazioni al contratto nei casi di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nei casi suddetti *ASET* può chiedere all'*impresa* una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'*impresa* è tenuta a eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo concernente le nuove prestazioni. Nel caso in cui le variazioni superi tale limite, *ASET* procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'*impresa*. Quest'ultima è obbligata ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'*impresa* ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da *ASET* e che il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non muti sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comporti a carico dell'*impresa* maggiori oneri.


LA NUOVA TERRA s.r.l.



Art. 11 - Subappalto

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'*impresa*; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ivi compreso il limite massimo del 30% del valore subappaltabile

Qualora l'*impresa* intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare e l'indicazione della terna dei subappaltatori.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'*impresa*, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

L'affidatario comunica ad *ASET*, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

L'*Impresa* deposita il contratto di subappalto presso *ASET* almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso *ASET*, l'*Impresa* trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'*impresa* dalle responsabilità a essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso *ASET* della buona riuscita delle prestazioni.

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente Contratto e le prescrizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 c. 20 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei d'impresе e alle società anche consortili. Non è considerato subappalto l'utilizzo di impianti di recupero di proprietà di terzi.


LA NUOVA TERRA s.r.l.



Art. 12 - Garanzie

A garanzia della serietà dell'offerta e dell'obbligo di stipula del Contratto, *l'impresa* ha costituito Garanzia definitiva n. 0927402481, per l'importo di € 49.040,00, rilasciata in data 18.07.2018 da HDI Assicurazioni SpA a favore di *ASET*, costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, d.lgs. 50/16 e con validità di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione dell'offerta

In caso di decadenza o revoca dall'aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti sull'aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso dei requisiti richiesti, *ASET* provvederà all'incameramento della cauzione provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di conferire l'incarico al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta di *ASET*, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'*Impresa* o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'*impresa* per la quale la garanzia è prestata.

Resta in tal caso facoltà di *ASET* di provvedere altrimenti all'incarico in questione a carico, rischio e spese del soggetto aggiudicatario inadempiente.

ASET si riserva inoltre, di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente a tale inadempienza.

Art. 13 - Coperture assicurative

L'impresa ha assunto, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni ad *ASET* o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'*impresa* o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse, con la presentazione della polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, di *ASET* e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 10 milioni di euro.

LA NUOVA TERRA s.r.l.



In caso di subappalto, la copertura assicurativa l'*impresa* dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione di *ASET*, per fatto e colpa dell'*impresa*.

Art. 14 – Inadempienze e Penalità

ASET si riserva la facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, la regolare esecuzione del servizio, l'adempimento di tutti gli obblighi e, in particolare, il rispetto delle normative concernenti, la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel caso in cui il ritiro dei rifiuti non sarà eseguito secondo le scadenze previste, causando così disservizi alla stazione appaltante e ai servizi erogati alle utenze interessate, *ASET*, dopo opportuna segnalazione a mezzo PEC o fax all'*impresa* e il mancato intervento della stessa entro le 24 (ventiquattro) ore successive dalla segnalazione, applicherà le seguenti penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

INADEMPIENZA	PENALE
Mancato rispetto dei tempi di ritiro dei rifiuti	200,00 €
Mancata consegna di documentazione amministrativa-contabile, per ogni giorno di ritardo	50,00 €
Mancata comunicazione dell'impianto di destino dei rifiuti	300,00 €
Mancata comunicazione dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali dei mezzi utilizzati al trasporto	300,00 €
Mancata consegna dei documenti richiesti dalla normativa in tema di sicurezza dei lavoratori, per ogni giorno di ritardo	100,00 €
Mancato rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza	500,00 €

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità e iter procedurale:

- 1) *ASET* contesta il fatto all'*Impresa* nel più breve tempo possibile, mediante PEC, fax o raccomandata A.R.;
- 2) l'*Impresa*, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, potrà fornire le proprie controdeduzioni mediante PEC, fax o raccomandata R.R.;
- 3) *ASET* valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta all'*Impresa*;



- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, *ASET* provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per *ASET* di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere dell'*Impresa* ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

Art. 15 - Risoluzione

ASET si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora a seguito di reiterati inadempimenti dell'*impresa* si determineranno penali per un importo pari o superiore al dieci per cento del valore contrattuale. Mentre per infrazioni di particolare gravità che comporteranno l'interruzione del servizio, *ASET* potrà procedere direttamente alla risoluzione contrattuale, con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite.

Qualora nel servizio erogato dall'*impresa*, si rileveranno gravi mancanze e disfunzioni, *ASET* si riserva la facoltà, dopo intimazione ad adempiere gli obblighi contrattuali assunti, di risolvere il contratto con un semplice preavviso di 15 (quindici) giorni, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, senza che l'*impresa* possa avanzare richieste per danni o perdite d'alcun genere.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito e inviata tramite PEC o lettera raccomandata AR, con l'indicazione di un termine perentorio per le relative giustificazioni dell'*Impresa*. In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate *ASET* incamererà l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

Art. 16 - Corrispettivi e pagamenti

Il corrispettivo contrattuale resta fissato in € 324.768,00 (dicasi euro trecentoventiquattromilasettecentosessantotto/00) IVA esclusa per il primo biennio di affidamento, pari ad un ribasso unico percentuale sull'importo unitario a base di gara di Euro/t 89,88 (euro ottantanove virgola ottantotto) I.V.A. esclusa pari al ribasso percentuale 25,10%;

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali pertanto i termini economici offerti per il servizio in oggetto, resteranno invariabili per tutta la durata del contratto.

Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 si procederà esclusivamente all'adeguamento periodico dei prezzi.

LA NUOVA TERRA s.r.l.



Per l'adeguamento annuo si procederà all'applicazione della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3.- Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati-generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla stipula del contratto con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente la firma.

Il pagamento dei compensi dovuti sarà effettuato al netto di penali o di risarcimento danni provocati a cose o persone.

La fatturazione dell'importo dovuto dovrà avvenire con cadenza mensile; il pagamento sarà eseguito a 30 gg. d.f.f.m., tramite bonifico bancario, dopo le relative verifiche d'attestazione da parte del servizio competente.

Al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali sottoscritte, *ASET* si riserva, qualora si manifesterà una riscontrata inadempienza nell'esecuzione del servizio, la facoltà di sospendere il pagamento dei corrispettivi all'*impresa* fino a quando la stessa non si sarà posta in regola con gli obblighi contrattuali assunti.

Qualsiasi spesa inerente al presente contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'*impresa*.

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. La presente clausola dovrà essere estesa anche ad eventuali contratti tra l'aggiudicatario e subappaltatori/subfornitori.

Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

ASET, prima di effettuare i pagamenti, richiederà ex art. 16 bis c. 10 L. n° 2 del 28/01/2009, la certificazione attestante la regolarità contributiva (D.U.R.C. on line), di cui alla Legge n.78/2014 e s.m.i. come declinata dal D.M. 30/01/2015 dall'*Impresa*. Le parti sono tenute ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. In particolare le fatture ex art. 3 L.n° 136/2010 dovranno contenere nelle coordinate bancarie le disposizioni in seno al C.C. dedicato alla gestione contrattuale unitamente al CIG di riferimento di cui al presente contratto.

L'*Impresa*, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, provvederà a notificare tempestivamente ad *ASET* oltre ai dati bancari di cui sopra, anche i nominativi dei Soggetti chiamati ad operare su di esso. Si impegna, infine a notificare eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito e/o persone delegate.

Art. 18 - Obblighi e responsabilità dell'impresa appaltatrice

- L'*impresa* è tenuta a osservare tutte le norme vigenti riguardo al collocamento, l'assicurazione obbligatoria e la responsabilità civile.
- È stato predisposto da parte della ditta appaltante lo schema di documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) preliminare in quanto sono

LA NUOVA TERRAZZELLE



presenti interferenze tra il personale dell'*Impresa* e il personale di *ASET* per le quali è necessaria la predisposizione di misure di prevenzione e protezione. In fase di espletamento del servizio al fine di formalizzare l'avvenuto scambio informativo in tema di sicurezza, sarà predisposto apposito Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

- Nell'espletamento del servizio l'*impresa* è obbligata al pieno rispetto delle norme riguardanti la sicurezza sul lavoro ed è tenuta ad indicare tutti i rischi insorgenti per il proprio personale dipendente, insieme a tutte le procedure atte a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme antinfortunistiche, la tutela della salute dei lavoratori e la pubblica incolumità. Analogamente *ASET* metterà a disposizione dell'*impresa* la propria valutazione dei rischi per le sedi oggetto del servizio.
- Tutte le attrezzature e gli automezzi di proprietà dell'*impresa* dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e alle norme di buona tecnica, ed essere chiaramente contrassegnate con nome dell'*impresa*; le condizioni d'esercizio e di manutenzione dovranno essere tali da assicurare il mantenimento nel tempo di tale stato di conformità.
- Qualsiasi variazione al piano di lavoro concordato dovrà essere autorizzata dalla direzione tecnica di *ASET*.
- *ASET* si riserva la facoltà di compiere tramite il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione verifiche sulla conduzione in sicurezza del servizio; nel caso di gravi violazioni accertate delle norme in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro, detto Responsabile potrà anche motivatamente disporre la sospensione delle attività.
- L'*impresa* ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di *ASET*, ogni infortunio accaduto ai loro dipendenti durante lo svolgimento del servizio.
- la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- L'*impresa* non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Contratto e della normativa vigente;
- l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- nominare e comunicare ad *ASET* un Referente dell'*impresa* in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'*impresa* per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.

LA NUOVA TERRA s.r.l.



- la comunicazione per iscritto al Direttore dell'Esecuzione di qualsiasi difficoltà o imprevisto per l'esecuzione del servizio;
- rispetto delle norme di comportamento per l'accesso presso gli impianti di ASET;
- il ripristino delle condizioni di normalità e sicurezza sulla viabilità pubblica e privata in seguito a dispersione di liquami e di rifiuti di vario genere provocati da perdite di carico (RSU, ecc) e/o rotture meccaniche (oli, combustibili, ecc.)
- la trasmissione alla Stazione appaltante di tutte le variazioni intervenute nell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (per esempio l'inserimento di nuovi mezzi, la demolizione di altri, variazione di categoria o di classe) relative allo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato;
- Compilazione dei formulari di identificazione rifiuti ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., che dovranno essere consegnati al Direttore dell'esecuzione o suo delegato nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- L'*impresa* è tenuta, per tutta la durata dell'appalto, ad osservare e fare osservare le leggi, i regolamenti e tutte le norme esistenti per la protezione dell'ambiente ed il controllo dell'inquinamento, comprese quelle emanate successivamente dalle Autorità competenti o notificate di volta in volta ad ASET. Detto obbligo si riferisce a qualsiasi fonte di inquinamento (scarichi idrici, inquinamento acustico, ecc.).
- L'*impresa* non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini del Direttore dell'esecuzione o suo delegato, relativamente al modo di esecuzione del servizio e alla sostituzione di materiale e mezzi giudicati non idonei, fatta salva la facoltà dell'*impresa* di fare le proprie osservazioni e riserve.
- L'*impresa* nello stabilire i prezzi in sede di offerta dovrà considerare gli oneri, gli obblighi e le responsabilità di cui al presente articolo e pertanto l'*impresa* non potrà, in alcun caso, sollevare eccezioni o avanzare domande di compensi particolari.

LA NUOVA TERRA s.r.l.



Art. 19 - Documento unico di valutazione dei rischi interferenti

In merito alla presenza di rischi derivanti da interferenze, ai sensi degli articolo 26 e 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in relazione alla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n.3 del 2008, si precisa che è stato predisposto lo schema di documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) in quanto sono presenti interferenze tra il personale dell'*Impresa* e il personale di ASET per le quali è necessaria la predisposizione di misure di prevenzione e protezione.

Per la medesima ragione sono stati previsti i costi per la sicurezza connessi ai rischi da interferenza.

Si precisa comunque che i partecipanti alla procedura di gara dovranno tenere conto nella formulazione dell'offerta economica anche degli oneri connessi ai rischi relativi

alla propria attività, esplicitandoli nell'offerta stessa e consentendo la valutazione della relativa congruità da parte di *ASET*; tali oneri dovranno inoltre essere oggetto di giustificazione in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta.

Art. 20 - Elezione di domicilio

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'*impresa* indica il domicilio presso il quale inviare le comunicazioni. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato ad *ASET* con lettera raccomandata entro 3 giorni ore dall'avvenuto cambiamento.

Art. 21 - Spese e oneri accessori

Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del contratto sono a carico dell'*impresa*. L'*impresa* si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso ad *ASET*.

Art. 22 - Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'*impresa* riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati ad *ASET* per motivata documentazione, per iscritto, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 23 - Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

L'*impresa* è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Contratto, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'*impresa* s'intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Contratto, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 e al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

Art. 24 - Cessione del contratto e del credito

Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal Contratto. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore in relazione alle prestazioni di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione (es. verbale di collaudo degli automezzi oppure certificato di regolare esecuzione prestazioni di manutenzione) a condizione che:

 LA NUOVA TERRA s.r.l.



- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato ad *ASET*;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'*Impresa* mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'*Impresa* riportando il CIG.
- d) *ASET* non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica delle cessione stessa.

ASET, in caso di notificazione delle cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dei servizi appaltati ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'*Impresa*.

E' fatto divieto di cedere il contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 25 - Risoluzione del contratto

Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del D.lgs. 50/16, *ASET* si riserva il diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- qualora nei confronti dell'*impresa* sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/16;
- nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- qualora a carico dell'*impresa* venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo; nel caso di subappalto abusivo;
- violazione di quanto previsto dall'art. 18 del contratto in materia di divieto di cessione del credito;
- qualora l'*impresa* non ottemperi, per due volte consecutive, alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del contratto;
- nel caso di accertata violazione da parte dell'*impresa* delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;

Nei casi previsti dalle precedenti lett. a), b), e c) *ASET* si riserva la facoltà di risolvere il contratto, mediante una mera comunicazione, da trasmettere a mezzo PEC

MA NUOVA TERRA s.r.l.



all'*impresa*, della volontà di avvalersi della presente clausola e senza bisogno di assegnare un termine per eventuali deduzioni. Nei restanti casi, gli inadempimenti che legittimano la risoluzione del contratto, verranno contestati all'*Impresa* per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del contratto entro il termine di 7 giorni da quando si è verificato l'evento. L'*impresa* può comunicare le proprie deduzioni al Direttore dell'Esecuzione del contratto nel termine massimo di 7 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore dell'Esecuzione del contratto ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, verrà disposta la risoluzione del contratto.

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, *ASET* si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. In tale caso, *ASET* provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'*impresa* a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espreso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il contratto si intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto per una delle cause innanzi contemplate, l'*impresa* ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Resta fermo l'obbligo dell'*impresa*, di provvedere a tutti gli incombeni connessi allo scioglimento del rapporto contrattuale. La risoluzione del contratto comporta l'immediata escussione della garanzia definitiva da parte di *ASET*, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

Art. 26 - Recesso

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge n. 135/2012 (di conversione del Decreto legge n. 95/2012), *ASET* ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione all'*impresa* con preavviso di 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di quelle non eseguite nel caso in cui tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non eseguite, i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1 della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli stipulati del contratto e allorquando l'*Impresa* non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A.

ASET si riserva il recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 109 del Codice.

Art. 27 - Protocollo di legalità – Codice etico e di comportamento

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, l'*Impresa* si impegna nei rapporti con *ASET*, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asetservizi.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni

LA NUOVA TERRA s.r.l.



che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, sarà facoltà di *ASET* di risolvere il contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

L'*impresa* si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asetservizi.it.

Art. 28 - Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", *ASET* dichiara che le finalità del trattamento sono le seguenti:

- i dati inseriti nei plichi e nelle buste richiesti per la partecipazione alla gara, vengono acquisiti da *ASET* per verificare la sussistenza dei requisiti necessari ai fini della partecipazione alla gara ed in particolare della capacità generale, tecnica ed economica dei concorrenti, richieste ai fini dell'esecuzione dell'appalto e per l'aggiudicazione; gli stessi vengono acquisiti, inoltre, in adempimento di precisi obblighi di legge e della normativa antimafia;
- i dati forniti dall'*impresa* vengono acquisiti da *ASET* ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto.

Art. 29 - Controversie

Per qualsiasi controversia che dovrà insorgere fra le parti in sede d'esecuzione dei patti contrattuali, è eletto a domicilio competente il Foro di Pesaro.



ATI La Nuova Terra srl

(Sig. Matteo Scaccianoce)

LA NUOVA TERRA s.r.l.